

**«Sport e normativa a tutela dei
minori e per la prevenzione e il
contrasto ad abusi e
discriminazioni**



Webinar

Roma, 14 maggio 2024

Indice

Parte I - Sport e Normativa di riferimento

Lo sport nella Costituzione	pag. 3
Nuove disposizioni relative alle politiche di tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, violenza di genere e discriminazioni	pag. 11
La legge delega di riforma dello sport, 8 agosto 2019 n. 86 e il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39	pag. 16

Parte II – Linee Guida e Modelli

Le Linee Guida della FIN- Artt. 2 e 3	pag. 28
idem, articolo 5 contenuto minimo dei modelli organizzativi	pag. 45
idem, articolo 6 prevenzione e gestione dei rischi nei modelli organizzativi	pag. 52
idem, articolo 7 contrasto ai comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni nei modelli	pag. 56
Idem articolo 8 obblighi informativi e altre misure dei modelli	pag. 59
idem, articolo 9 obblighi ulteriori	pag. 63

Parte III – Linee Guida e Codici di Condotta

idem, Articolo 11 Contenuto minimo dei codici di condotta	pag. 66
Idem, Articolo 12 doveri e obblighi dei tesserati	pag. 69
idem, Articolo 13 doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici	pag. 71
Idem, Articolo 14 diritti, doveri e obblighi degli atleti	pag. 74

Parte I

Sport e Normativa di riferimento

Lo sport nella Costituzione

Introduzione

- Il testo originario della Costituzione approvato dall'Assemblea Costituente il 27 dicembre 1947 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948 non conteneva nella sua formulazione originaria alcun riferimento all'attività sportiva
- Nel dibattito dell'Assemblea Costituente - eletta il 2 giugno del 1946- il tema dello sport era stato ritenuto marginale
- la nostra Carta Costituzionale risentiva ancora degli strascichi di una visione vicina al regime che l'aveva preceduta e che non aveva stentato a considerare lo sport un mezzo di propaganda, prima ancora di altro.

Lo sport nella Costituzione

la Riforma del Titolo V

- la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, e in particolare con la riscrittura [dell'articolo 117](#), che disciplina la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, è stato inserito «l'ordinamento sportivo» tra le materie di competenza concorrente Stato (principii generali) e Regioni (potestà legislativa di dettaglio).
- Prima che venisse approvata la Legge Costituzionale 1/2023, la dottrina ha ritenuto che lo sport fosse tutelato indirettamente in altre disposizioni costituzionali, ovvero:
 - Art.2 (tutela dei diritti inviolabili del singolo e come soggetto che facente parte di aggregazioni sociali necessarie per lo sviluppo della persona umana);
 - Art. 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale);
 - Art. 18 (libertà di associazionismo);
 - Art. 32 (tutela della salute come diritto fondamentale e interesse della collettività);
 - Art.33 (libertà della scienza, dell'arte e dell'istruzione).
 - Artt. 4 e 35 per quanto riguarda il lavoro sportivo.

Lo sport nella Costituzione

La legge costituzionale 1/2023

- Solo con la [legge costituzionale n.1/2023](#) lo sport entra a far parte della nostra Carta Costituzionale come diritto dell'individuo
- La legge costituzionale surrichiamata ha, infatti, modificato l'articolo 33 al quale è stato così' aggiunto un ultimo comma, il quale recita : **«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»**

Analisi del nuovo comma dell'articolo 33

- L'obiettivo perseguito dal legislatore costituzionale è quello di riconoscere a livello costituzionale il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva.
- Lo sport ha una grande importanza sotto il profilo civile, sociale e culturale.
- **Il riconoscimento** del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva richiama la formulazione dell'articolo 2 nel quale si usa il verbo «riconoscere» per quanto riguarda i diritti fondamentali dell'uomo come singolo nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.
- **Il verbo «riconoscere» allude al fatto che lo sport è un qualcosa di preesistente di cui il nostro ordinamento è chiamato a prendere atto, prevedendone la tutela e la promozione.**

Si vuole mettere al centro della Costituzione lo sport in tutte le sue forme, dal momento che esso rappresenta **un importante strumento formativo** di integrazione sociale e di diffusione di valori universali positivi, **un veicolo** di inclusione, di partecipazione e di aggregazione sociale.

Segue

I tre «valori» non sono elencati in rapporto gerarchico, bensì in un rapporto equi-ordinato e complementare:

- **Valore educativo:** è legato allo sviluppo e alla formazione della persona.
- **Valore sociale:** lo sport rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento di inclusione per individui o categorie di soggetti in condizioni di svantaggio o di marginalità del più vario genere, quali quelle tipo socio-economico, etnico – culturale o fisico- cognitivo.
- **Lo sport è poi strettamente correlato alla salute,** nella sua accezione più moderna di benessere psicofisico integrale della persona, prima ancora che come mera assenza di malattia (definizione OMS)

Segue

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito il concetto di salute come «Una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale che non si esaurisce nell'assenza di malattia o infermità»
- La Salute così intesa vien considerata non solo un fattore individuale ma anche collettivo.
- Il concetto di ambiente si è evoluto al punto di connotare oggi la rete di relazioni tra le comunità viventi, incluso l'uomo, e l'ambiente fisico, rendendo inscindibile il binomio ambiente/salute.
- Nelle questioni relative alla salute entrano quindi una pluralità di elementi, tra cui l'omeostasi fisica, le componenti psicologiche, sociali e ambientali e tutto quanto concorre alla formazione del benessere complessivamente inteso e, quindi, anche l'attività sportiva della quale finalmente se ne riconosce -anche formalmente - il valore o, meglio i valori .

Segue

- Infine, l'espressione utilizzata nell'art. 33 Cost. «in tutte le sue forme» significa che **la norma costituzionale abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia.**
- Art. 2 lettera nn) D.Lgs. 36/2021 nelle definizioni , seppure ai fini del decreto medesimo, il Legislatore indica lo sport come «qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto delle regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».

Parte I

Disposizioni relative alle politiche di tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, violenza di genere e discriminazioni

Unione Europea

La Direttiva 2012/29 stabilisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato legati alla violenza di genere e nei confronti di minori e più in genere delle vittime di reato. Essa si colloca nel solco della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime (cd. tabella di marcia di Budapest) elaborata dalla risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011 e «mira a rivedere e a integrare i principi già enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI (Consiglio Giustizia e Affari Interni) e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali». La sua base giuridica è l'art. 82, par. 2, TFUE, e per questo motivo, come già la decisione quadro citata, anche la nuova direttiva contiene esclusivamente delle prescrizioni minime, con la conseguenza che è lasciata la possibilità agli Stati membri di ampliare i diritti dalla stessa previsti, al fine di assicurare un livello di protezione delle vittime più elevato.

Normativa nazionale ante e post direttiva Europea

- L. 6 febbraio 2006, n. 38 contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.
- L. 23 aprile 2009, n. 38 di conversione in legge del D.L. 23 febbraio n. 2009 n. 11 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
- L. 1 ottobre 2012, n. 172 relativa alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007”.
- L. 15 ottobre 2013, n. 119 sul c.d. femminicidio, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.

Segue

- L. 15 ottobre 2013, n. 119 sul c.d. femminicidio, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.
- L. 19 luglio 2019, n. 69 contenente modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata «Codice Rosso».

- Legge Delega sul riordino del CONI e sul professionismo sportivo dell’8 agosto 2019, n. 86, entrata in vigore il 31 agosto (in particolare art. 8, lett. e) il quale prevede : «(...) obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica»)

Segue

- D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, attuativo dell'art. 8 della Legge Delega n. 86/2019 e recante «Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi» (in particolare artt. 16, comma 1 e 2), per promuovere la redazione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, di linee guida, da valere a cascata per tutti i sodalizi ad esse affiliate, «(...) per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta (...)» a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, della violenza di genere in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, istituzionalizzando, di fatto, l'adozione di un «Codice Safeguarding».

Parte I

- Legge delega di riforma dello sport, 8 agosto 2019, n.86
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.39

Gli ambiti della legge delega

Il Governo è stato delegato ad adottare delle misure che riguardano molteplici ambiti: l'ordinamento sportivo, i centri sportivi scolastici, il titolo sportivo, la tutela degli interessi dei tifosi, gli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché il rapporto di lavoro sportivo, la professione di agente sportivo, la rappresentanza degli atleti e delle società sportive; gli impianti sportivi e infine **la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi.**

Quest'ultimo punto era disciplinato dall'articolo 8. In particolare il comma 2, lettera e) recava il seguente principio e criterio direttivo, a cui si doveva attenere il Governo:

«previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

- Il [decreto legislativo](#) ha recepito i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.
- In particolare, i principi contenuti nell'articolo 8, comma 2 -lettera e) sono stati recepiti nell'articolo 16.

Prima di analizzare il contenuto dell'articolo 16 , nelle slide successive si riporta un estratto della relazione tecnica allo schema del decreto legislativo predisposta dal Governo.

Per la consultazione estesa della relazione illustrativa e tecnica si può cliccare [qui](#).

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA' CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

Le criticità rilevate nella legislazione vigente in materia di adempimenti e oneri amministrativi a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI, riguardano le modalità di gestione e tenuta del registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e la pressoché totale assenza di obblighi in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, come previsto dalla Carta Olimpica.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

Il quadro normativo di riferimento disciplinante lo strumento del Registro nazionale delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche prevede modalità di gestione e tenuta che non consentono di tutelare adeguatamente a un tempo i singoli sodalizi sportivi e di accertarne la reale natura dilettantistica dell'attività condotta. La nebulosità della normativa sia statale che sportiva, pregiudicando per tale via le attività di controllo e verifica condotte anche dall'Amministrazione finanziaria,



lascia spazio a pratiche meramente orientate al perseguimento di benefici e vantaggi fiscali in spreco al sistema sportivo dilettantistico e alla collettività.

Parimenti, le misure volte a tutelare i minori ovvero quelle di contrasto alla violenza di genere e alle molestie, risultano sguarnite di una organica disciplina a livello federale sportivo.

Lo schema di decreto proposto prevede, in ossequio ai principi e i criteri direttivi impartiti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86, criteri e modalità idonei a certificare, con un elevato livello di trasparenza e con modalità telematiche, l'appartenenza al sistema dilettantistico delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. Tali novità consentono di definire ulteriori misure di semplificazione in ordine all'acquisto della personalità giuridica delle associazioni dilettantistiche. Ai fini del riconoscimento giuridico viene prevista quale condizione sufficiente la sola iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Quanto alla problematica concernente l'assenza di una disciplina organica in materia di contrasto della violenza di genere nello sport, viene previsto su base primaria che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni, sentito il CONI, debbano redigere le linee guida per la predisposizione, da parte delle Associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), gli organismi sportivi quali le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche.

I destinatari finali diretti sono così identificati:

- 45 Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI (cfr. studio redatto da Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport nel mese di dicembre 2018);
- 19 Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI (cfr. studio redatto da Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport nel mese di dicembre 2018);
- 15 Enti di promozione sportiva (cfr. studio redatto da Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport nel mese di dicembre 2018);
- 19 Associazioni Sportive Benemerite (AB);
- 120.801 Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (cfr. Dati libro bianco per lo sport CONI 2019);

5.2 Monitoraggio

A) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

1.

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **le linee-guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione** prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con **validità quadriennale** sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

Per le Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti e Associazioni :

LINEE GUIDA PER MODELLI E CODICI DI CONDOTTA

Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

2.

Le **Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche** devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi**. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

Per le Associazioni dilettantistiche e Società Sportive professionistiche

MODELLI E CODICI DI CONDOTTA

La finalità dei modelli organizzativi

Questi modelli servono in generale a prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal codice delle pari opportunità ([decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#)), o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il percorso per adottare i modelli

Prima fase

- Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, alle Associazioni benemerite devono predisporre le linee guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 (codice pari opportunità) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
- Le linee guida hanno validità quadriennale.

Seconda fase

- Le associazioni e le Società sportive dilettantesche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro 12 mesi dalla comunicazione delle linee guida:
 - a. i suddetti modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva;
 - b. i codici di condotta ad essi conformi.

In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, le associazioni possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

Seconda fase

- Nel caso in cui le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, le società sportive professionistiche non dovessero adottare i suddetti modelli sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui sono affiliate.
- Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, Società sportive professionistiche già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), lo devono integrare.

PARTE II
Le Linee Guida della FIN
Artt. 2 e 3

Introduzione

La Federazione Italiana Nuoto con delibera del Consiglio Federale n.125 del 10/10/2023 ha approvato le **Linee guida «per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.**

Le Linee Guida hanno validità quadriennale e comunque sono aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata all'obbligo di adottare il Modello organizzativo, nonché a quello di nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi [del Regolamento di Giustizia](#) .

Art.2 Diritti e Doveri

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Art.2 Diritti e Doveri

2. La F.I.N. adotta tutte le misure più idonee per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori ed **uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali di cui all'art. 1.**

3. Le associazioni e le società sportive affiliate alla F.I.N. (di seguito anche solo "Affiliate") prevencono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, **informano i tesserati dei rispettivi diritti**, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* della F.I.N. e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la **formazione** di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

Art.2 Diritti e Doveri

4. La F.I.N. e le rispettive Affiliate, nonché tesserati e soci si conformano alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. N. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. N. 39 del 28 febbraio 2021 ed alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia e adottano **ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.**

Art.3 obiettivi delle Linee Guida

- a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso nello sport;**
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivo, accogliente e positivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;**
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;**
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti dei tesserati minori;**
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;**
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;**
- g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla F.I.N. nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;**
- h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.**

Comportamenti prevenuti e contrastati

Ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network, o altro canale di comunicazione, blog, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.

Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione a titolo esemplificativo

Abuso psicologico

Abuso fisico

Molestia sessuale

Abuso sessuale

Negligenza

Incuria

Abuso di matrice religiosa

Bullismo e Cyberbullismo

Comportamenti discriminatori

Abuso psicologico

Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali

Abuso fisico

Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare all'allenamento atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi.

In tale ambito rientrano anche i comportamenti che favoriscono il consumo di alcool e/o di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

Molestia sessuale

Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

Abuso sessuale

Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, nel caso il tesserato sia minore anche nel caso quest'ultimo sia consenziente, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

Negligenza

Mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

Incuria

Abbandono del minore, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

Abuso di matrice religiosa

Impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Bullismo e Cyberbullismo

Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

Comportamenti discriminatori

Definizione

Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

Contenuto necessario dei modelli



Modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni

Protocolli di contenimento del rischio e gestione delle segnalazioni

Obblighi informativi

Previsione di misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. e le Linee Guida della F.I.N., nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti.

In relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate.

Previsione di misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, la gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e l'assistenza alle vittime.

In relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate.

Definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, a violenze ed a discriminazioni.

Specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni.

Previsione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati.

Garanzia di massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali.

Garanzia di trasmissione delle informazioni al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* della F.I.N. nonché all'Ufficio del Procuratore federale ove competente.

Garanzia del coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *safeguarding*, nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni.

Previsione di valutazioni annuali delle misure adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

In ossequio alla delibera della Giunta Nazionale del Coni del 25/07/2023 n. 255,

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Le Associazioni e le Società sportive devono provvedere - entro il 1°luglio 2024 – alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255.

All'interno dei Modelli dovranno essere stabilite le funzioni, le responsabilità nonché i requisiti e le procedure di nomina, garantendo la competenza, l'autonomia e l'indipendenza del soggetto nominato, anche rispetto all'organizzazione sociale.

La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è comunicata al Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*,

I modelli dovranno garantire, inoltre, l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile federale per le politiche di *safeguarding* alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Il *Safeguarding Officer* (Responsabile federale per le politiche di *safeguarding*) è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della F.I.N. all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 6. Prevenzione e gestione dei rischi nei Modelli

Individuare specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi.

Individuare adeguati **strumenti** per:

a. il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;

b. l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;

c. gestire e tutelare i tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e nella promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e/o connessa organizzata dall'Affiliata;

4.incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;

5.incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla F.I.N. in materia di *safeguarding*.

Predisporre adeguati protocolli per assicurare:

1. l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;

2. che **i medici sportivi e gli operatori sanitari** che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi **attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding***;

3. e che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati.

Adottare adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla F.I.N.

Adottare adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:

1. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
2. viaggi, trasferte e pernotti;
3. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, massaggi, *etc.*) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
4. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 7. Contrasto ai comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni nei Modelli

Stabilire adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro: **adeguati provvedimenti**, in ambito endoassociativo, di *quick-response* da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi e per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso.

Per questi i provvedimenti, obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento di giustizia della F.I.N.

Promuovere buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali.

Predisporre, in ambito sociale, un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Adottare apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

1. presentato una denuncia o una segnalazione;
2. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
4. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
5. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding* .

Adottare apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 8. Obblighi informativi e altre misure dei Modelli

Diffondere e pubblicizzare le politiche di *safeguarding* e trasmettere le informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Affiggere **presso la sede** dell’Affiliata e pubblicare sulla rispettiva *homepage* **il modello** e il **nominativo e i contatti del Responsabile** contro abusi, violenze e discriminazioni.

Pubblicare la notizia dell’adozione del modello preventivo e i relativi aggiornamenti presso la sede dell’Affiliata e sulla rispettiva *homepage*.

Comunicare l’effettiva adozione del modello e i relativi aggiornamenti **al Responsabile contro abusi e al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*.**

Al momento del tesseramento, informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, **dell'adozione del modello preventivo nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile** contro abusi, violenze e discriminazioni.

Comunicare ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* nonché **all'Ufficio della Procura federale** ove competente.

Diffondere e pubblicizzare periodicamente presso i tesserati le procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi.

Diffondere o garantire l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché per l'acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele; finalizzati alla sensibilizzazione per la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Informare i tesserati, o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dell'esistenza delle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

Diffondere e pubblicizzare in modo adeguato presso i tesserati **ogni altra politica** di *safeguarding* adottata dalla F.I.N. nonché dall'Affiliata.

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 9. – Obblighi ulteriori

Oltre a quanto previsto precedentemente, **i modelli devono prevedere comunque adeguati strumenti:**

- a) di tutela dei diritti di cui all'art 2 delle Linee Guida e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 dell' art. 3;
- b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo per tutti i tesserati;**
- c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo; per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- d) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Prevedere infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al [d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021](#) e al [d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021](#), dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e della F.I.N. in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

PARTE III

Le Linee Guida della FIN

Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

Stabilire obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- **alla creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente ed inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;**
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- **alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;**
- alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- **alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.**
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, **i codici stabiliscono altresì:**

- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, **fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;**
- b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;**
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, **a gestire eventuali conflitti di interesse;**
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 12. Doveri e obblighi dei tesserati

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

PARTE III

Le Linee Guida della FIN

Articolo 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

- a) **agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;**
- b) astenersi da qualsiasi **abuso o uso improprio della propria posizione** di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla **formazione e alla crescita armonica** dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni **contatto fisico non necessario** con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al **rispetto** e alla **collaborazione**, prevenendo **situazioni disfunzionali**, che creino, anche mediante **manipolazione**, uno stato di **soggezione, pericolo o timore;**
- f) astenersi dal creare situazioni di **intimità** con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di **disagio e/o comportamenti inappropriati**, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore **gli obiettivi educativi e formativi**, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da **comunicazioni e contatti di natura intima** con il tesserato minore, anche mediante **social network;**

- j) **interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il «Responsabile contro abusi»;**
- k) **impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;**
- l) **segnalare tempestivamente** eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) **dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;**
- n) sostenere i **valori dello sport**, altresì educando al **ripudio di sostanze** o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) **conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;**
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) **segnalare senza indugio al «Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni» situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.**

PARTE II

Le Linee Guida della FIN

Articolo 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

- a) rispettare il **principio di solidarietà tra atleti**, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) b) comunicare le proprie **aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici** e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici **situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri**;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno **stato di soggezione, pericolo o timore** negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la **dignità, la salute e il benessere degli altri atleti** e, più in generale, **di tutti i soggetti** coinvolti nelle attività sportive;
- f) **rispettare la funzione educativa e formativa** dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al **rispetto** con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) **riferire qualsiasi infortunio o incidente** agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare **contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici**, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) **astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o ricevuto, segnalando comportamenti difformi** a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, **nonché al «Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni»**;
- k) segnalare senza indugio al **«Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni»** situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Grazie per l'attenzione

